CAMERA DEI DEPUTATI N. 2230-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO « AD INTERIM »

(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL TESORO

(PANDOLFI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(MORLINO)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(STAMMATI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: « Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 »

Presentato alla Presidenza il 31 maggio 1978

NOTA: Testo approvato dalla IX Commissione permanente Lavori pubblici il 19 luglio 1978. Il relatore De Cinque è stato autorizzato dall'Assemblea a riferire oralmente il 19 luglio 1978.

TESTO
DEL GOVERNO

—

Conversione in legge del decreto legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: « Misure urgenti in favore della zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 ».

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente: « Misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 ».

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, concernente misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

al primo comma, dopo le parole: nelle zone, *sono aggiunte le seguenti*: della provincia, *e le parole*: 15.000 milioni, *sono sostituite con le seguenti*: 30.000 milioni;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati.

All'articolo 2, primo comma, la parola: ripristino, *è sostituita con la seguente*: intervento, *e le parole*: 50.000 milioni, *sono sostituite con le seguenti*: 100.000 milioni.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La somma complessiva di lire 130.000 milioni derivante dall'applicazione degli

articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 65.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1978 e 1979.

All'articolo 4, secondo rigo, le parole: e di culto, *sono sostituite con le seguenti*: , di culto e delle opere portuali, *e al terzo rigo le parole*: 3.570 milioni, *sono sostituite con le seguenti*: 5.570 milioni; *al quinto rigo, le parole*: per l'anno finanziario 1978, *sono sostituite con le seguenti*: per gli anni finanziari 1978 e 1979, nella misura, rispettivamente, di 3.570 e 2.000 milioni.

Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

ART. 4-*bis*. — I contributi saranno versati in rate trimestrali decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

La prima rata, pari al 30 per cento dello stanziamento relativo all'anno finanziario 1978, verrà corrisposta all'entrata in vigore della legge di conversione.

Le ulteriori rate saranno disposte con mandati diretti a favore delle tesorerie regionali, sulla base di documentate relazioni delle spese e degli interventi effettuati che le regioni invieranno ai ministeri del tesoro e dei lavori pubblici.

Decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225, Gazzetta Ufficiale *n. 148 del 31 maggio 1978.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre interventi nelle province della Calabria e della Sicilia a seguito degli eccezionali eventi sismici verificatisi nel marzo e nell'aprile 1978;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici;

DECRETA:

ARTICOLO 1.

Per provvedere alle necessità urgenti di intervento nelle zone della Calabria danneggiate dagli eccezionali eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978, è assegnato alla regione Calabria un contributo speciale di lire 15.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo ai lavori di tutela della pubblica incolumità, alla realizzazione di alloggi prefabbricati per le famiglie rimaste senza tetto, nonché alla concessione di contributi per il riattamento e ripristino delle abitazioni private danneggiate.

ARTICOLO 2.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino nelle zone della provincia di Messina danneggiate dall'eccezionale evento sismico dell'aprile 1978, è assegnato alla Regione siciliana un contributo speciale di lire 50.000 milioni.

Con la somma anzidetta la Regione provvede, anche a mezzo di delega agli enti locali, agli interventi, con particolare riguardo a quelli concernenti la tutela della pubblica incolumità, il ripristino o ricostruzione di edifici pubblici, di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali e strade non statali nonché di ogni altra opera di interesse degli enti locali, ed alla concessione di contributi per il riattamento ed il ripristino degli immobili privati danneggiati.

ARTICOLO 3.

La somma complessiva di lire 65.000 milioni derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.

ARTICOLO 4.

Per provvedere alle necessità urgenti di ripristino provvisorio e definitivo delle opere di edilizia demaniale e di culto nelle zone indicate negli articoli 1 e 2, è autorizzato lo stanziamento di lire 3.570 milioni che sarà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1978.

ARTICOLO 5.

All'onere di lire 68.570 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1978, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1978

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — MORLINO — STAMMATI.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO.